

BPER:

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.104.315.591,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - istituzionale.bper.it

Spett.
VIMERCATI SPA
VIA VINCENZO MONTI 38
20016 PERÒ MI

C.I. BUSTO ARSIZIO (1076)

A seguito di Vostra richiesta in merito alla concessione di un mutuo, la nostra Banca Vi ha accordato un mutuo di € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00**), per la durata di 48 mesi d'ammortamento oltre ad un eventuale periodo di preammortamento se di seguito esplicitamente previsto, regolato dalle seguenti norme e condizioni.

Mutuo Chirografario n. 5325705

DOCUMENTO DI SINTESI

PROGRESSIVO 1

T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale)
IMPORTO FINANZIAMENTO
DURATA AMMORTAMENTO
DURATA PREAMMORTAMENTO
TASSI

6,25 %
2.500.000,00 Euro
48 Mesi
11 Mesi 30 Giorni

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO
INDICE DI RIFERIMENTO
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO
SPREAD AMMORTAMENTO
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO
INDICE DI RIFERIMENTO PREAMMORTAMENTO
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREAMMORTAMENTO
SPREAD PREAMMORTAMENTO
TASSO MINIMO PREAMMORTAMENTO
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA
MAGGIORAZIONE MORA
SPESE

5,720 %
EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE
ARR.TA 0,005
+ 3,920 %
+ 1,800 p.p.
1,800 %
5,720 %
EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE
ARR.TA 0,005
+ 3,920 %
+ 1,800 p.p.
1,800 %
SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
+ 3,000 p.p.

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

25.000,00 Euro

GESTIONE PRATICA
INCASSO RATA
INVIO COMUNICAZIONI

20,00 Euro annuali
2,75 Euro

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE
CARTACEE
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE

0,90 Euro
0,00 Euro

RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	0,75 Euro
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	5,00 Euro
SPEA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	300,00 Euro
CERTIFICAZIONE COMPETENZE	0,00 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE	
COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE	2,000 % del capitale rimborsato anticipatamente
PIANO DI AMMORTAMENTO	

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	rata costante francese
TIPOLOGIA DELLA RATA	Costante
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	mensile
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	mensile
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

DIRITTI DI CUSTODIA DOSSIER PEGNO	non presente
-----------------------------------	--------------

Sono fatte, comunque, salve le disposizioni inderogabili del D.LGS. 206/2005 (codice del consumo) e del D.LGS. 385/1993: non producono effetto, pertanto, le clausole di questo documento che possano essere ritenute in contrasto con le suddette discipline.

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO CHIROGRAFARIO

ART. 1) La somma mutuata sarà erogata dalla Banca alla parte mutuataria con valuta pari alla data di sottoscrizione del presente mutuo sul conto corrente n. 000004039300 aperto a nome della parte mutuataria stessa presso BPER Banca S.p.A., al netto delle spese d'istruttoria dell'operazione nella misura di € 25.000,00.

ART. 2) L'ammortamento avrà inizio con il 27/03/2025; per il periodo dall'erogazione, alla data d'inizio dell'ammortamento stesso, la parte mutuataria dovrà corrispondere con cadenza mensile, gli interessi posticipati al tasso come sotto specificato. Il rimborso della somma mutuata dovrà essere effettuato in 48 mesi col metodo dell'ammortamento francese, mediante versamento alla Banca di n. 48 rate mensili costanti, scadenti il giorno 26 del mese, di cui la prima il 26/04/2025 e l'ultima il 26/03/2029, comprensive di una quota di capitale e degli interessi posticipati. In caso di scadenza rata il giorno 31, per i mesi di 28/29/30 giorni, la rata sarà addebitata l'ultimo giorno del mese. Gli interessi applicati all'operazione sono convenuti al tasso del 5,720% per cento nominale annuo (0,47667% per cento mensile) pari a 1,800 punti in più della EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE ARR.TA 0,005, pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", attualmente pari al 3,920% per cento. Il tasso d'interesse del 5,720% per cento nominale annuo corrisponde al tasso effettivo annuo del 5,872% per cento. Ad ogni successivo singolo mese di ammortamento e con decorrenza il primo giorno dello stesso sarà applicata la media del mese solare antecedente, arrotondata allo 0,005 superiore e maggiorata dello spread di cui sopra, operando i necessari congruagli sulla quota interessi delle singole rate. Resta comunque inteso che il tasso d'interesse come sopra determinato non potrà essere inferiore al 1,800% per cento e che il computo degli interessi verrà effettuato sulla base del mese commerciale calcolato sulla base di un anno di 360 giorni. Il tasso minimo del 1,800% per cento nominale annuo corrisponde al tasso effettivo annuo del 1,815% per cento. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), calcolato in conformità a quanto previsto dall'art.121 T.U.B. e relative disposizioni di attuazione, è del 6,25 % per cento. La Parte Mutuataria e la Banca convengono che, ove il rimborso del finanziamento fosse effettuato tramite addebito diretto SEPA, la presente documentazione contrattuale, costituisce, a tutti gli effetti, idoneo preavviso, ai sensi del Rulebook SEPA di riferimento tempo per tempo vigente, ai fini dell'addebito diretto delle rate costituenti il piano di ammortamento. La parte mutuataria riconosce e prende atto che gli interessi applicati all'operazione varieranno in corso d'ammortamento, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento prescelto, come sopra meglio specificato e si dichiara pertanto consapevole del rischio che, per effetto di quanto precede, l'ammontare delle singole rate di ammortamento da versare alla Banca possa anche essere considerevolmente superiore rispetto all'ammontare della rata indicato nel presente articolo.

In relazione al tasso d'interesse o ad altre condizioni economiche il cui valore è determinato sulla base di specifici indici di riferimento oggettivi, le Parti convengono che qualora nel corso del contratto, per ragioni non dipendenti dalla Banca, l'indice di riferimento diviene indisponibile o subisce cambiamenti (a titolo esemplificativo, per variazioni metodologiche della modalità di suo calcolo) tali da determinarne la cessazione permanente della sua pubblicazione, la sua temporanea indisponibilità o la non rappresentatività rispetto al mercato rappresentato con impossibilità di ripristino di tale rappresentatività, rilevabili da eventi resi pubblici da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore del tasso di riferimento o dall'amministratore stesso, o comunque rilevabili pubblicamente, l'indice di riferimento verrà sostituito, alla data in cui cesserà di essere pubblicato o cesserà di essere rappresentativo del mercato rappresentato come sopra indicato, con un altro indice di riferimento individuato dalla legge, ovvero individuato/raccomandato da Autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero ancora, in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni, con altro tasso di riferimento tra quelli disponibili sul mercato, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (EU Benchmark Regulation, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168) e dalla normativa tempo per tempo vigente. La predetta sostituzione sarà

operata anche qualora l'indice di riferimento diventi illegale per qualsiasi ragione sulla base della normativa applicabile al presente contratto, o qualora il suo utilizzo venga vietato.

La Banca provvederà a comunicare al Cliente, con congruo preavviso, il nuovo indice di riferimento mediante l'invio di una comunicazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La sostituzione potrebbe implicare anche una revisione dello spread, finalizzata a mantenere inalterato il valore complessivo del tasso o della condizione applicati, rispetto a quello risultante dalla somma algebrica dell'indice di riferimento divenuto indisponibile o non rappresentativo e lo spread convenuto. Il Cliente e la Banca concordano sin d'ora che, in attesa di individuare un indice di riferimento alternativo, salvo contrarie indicazioni di legge o delle Autorità, il tasso di interesse o la condizione economica resteranno applicati facendo riferimento all'ultimo valore disponibile e pubblicato dell'indice di riferimento divenuto indisponibile o non rappresentativo, divenendo la misura del tasso o della condizione fissa per tale periodo.

In tutti gli altri casi di modificazione nella metodologia di calcolo dell'indice di riferimento, il tasso d'interesse continuerà ad essere determinato sulla base del medesimo indice di riferimento, così come tempo per tempo prodotto e reso disponibile sul mercato.

ART. 3) In caso d'inadempimento nel pagamento di una rata o più rate d'ammortamento, ovvero di uno o più ratei d'interessi di preammortamento, ove previsti, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, l'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria e non pagato produrrà interessi di mora calcolati a un tasso pari a 3,000 punti percentuali in più del tasso in vigore al momento dell'inadempimento, calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Tali interessi decorreranno rispettivamente dalla data di scadenza della rata o delle rate insolute od insolute, dalla data di previsto regolamento dei ratei d'interessi di preammortamento o dalla data di decadenza o di risoluzione del contratto, sino all'effettivo saldo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La misura degli interessi di mora nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti non potrà essere mai superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della l. 7 marzo 1996 n. 108 dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite che la loro misura è pari al limite medesimo.

ART. 4) La Banca avrà il diritto di rifiutare pagamenti di singole rate di ammortamento o comunque pagamenti parziali offerti da garanti o da terzi a proprio nome, qualora tali soggetti, all'atto del loro versamento, non dichiarino il proprio impegno a non esercitare il diritto di surroga e di regresso ad essi spettante nei confronti del debitore o di altri eventuali coobbligati sino a quando ogni ragione di credito della Banca dipendente dal presente finanziamento non sia stata interamente estinta.

ART. 5) La Parte Mutuataria ha facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca, oltre al capitale e agli interessi dalla data dell'ultima rata corrisposta, una commissione onnicomprensiva del 2,00% per cento sul capitale rimborsato in via anticipata, ai sensi dell'art. 40 primo comma D.Lgs. n. 385/1993. Nessun altro onere sarà addebitato. Tempi massimi di chiusura del rapporto: trenta giorni lavorativi.

ART. 6) La Parte Mutuataria, per tutta la durata del Mutuo, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 Cod. Civ. laddove occorra, e fino alla totale e irrevocabile estinzione delle ragioni di credito vantate dalla Banca nei suoi confronti, si assume fin d'ora l'obbligo di:

- non deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 bis e seguenti Codice Civile nonché la stipula di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 decies Codice Civile, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;
- non apportare modifiche allo statuto e/o all'atto costitutivo e a non modificare la propria attività così come descritta nell'oggetto sociale alla data di stipula del presente Contratto di Mutuo e a non intraprendere attività diverse dalla predetta, neppure attraverso la costituzione di controllate o joint ventures, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;
- non deliberare e non porre in essere operazioni di finanza straordinaria quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di conferimento di beni, trasformazione, fusione, scissione e cessione di rami d'azienda, incluse acquisizioni di aziende e/o rami d'azienda, in qualunque forma effettuate, ovvero operazioni straordinarie sul proprio capitale sociale, salva la possibilità della Banca di autorizzare tali operazioni;
- pagare nei termini di legge tutte le tasse, imposte, tributi, oneri e contributi previdenziali e assistenziali ad essa applicabili, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative e/o penali;
- mantenere e conservare tutti i beni necessari per lo svolgimento della propria attività in buono stato e a condizioni operative, salvo la normale usura degli stessi, e stipulare e mantenere adeguate coperture assicurative su tutti i beni mobili ed immobili di proprietà;
- rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme ad essa applicabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia lavoristica e previdenziale, quelle in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, quelle in materia di tutela dell'ambiente e quelle in materia di privacy);
- far sì che nessuna obbligazione di pagamento derivante dal Contratto di Mutuo sia postergata o subordinata ad alcuna altra obbligazione di pagamento presente o futura assunta dalla Parte Mutuataria nei confronti di altri creditori, fatti salvi unicamente i privilegi che discendono direttamente dalla legge;
- non modificare i propri principi contabili rispetto a quelli adottati alla data di stipula del presente Contratto di Mutuo, salvo il preventivo parere favorevole della Banca;
- stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione al Contratto di Mutuo, per la conferma di eventuali garanzie e/o la rettifica di errori od omissioni;
- a canalizzare i propri flussi commerciali in misura tale da consentire il sostegno delle obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto di Mutuo;
- far sì che le proprie condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali siano tali da garantire il rispetto dei seguenti parametri finanziari calcolati con riferimento al proprio bilancio consolidato, a partire da quello approvato al 31/03/2025:

PFN o Posizione Finanziaria Netta/EBITDA minore di 3x;

PFN/PN o Patrimonio minore di 1,5x,

dove per:

EBITDA si intende per ciascun periodo di riferimento, a livello di bilancio civilistico o consolidato (ove disponibile), la somma algebrica delle seguenti voci di cui all'articolo 2425 del codice civile:

- (a) (+) A il valore della produzione di cui alla lettera A) con esclusione delle plusvalenze e di altre componenti di natura straordinaria;
- (b) (-) B i costi della produzione di cui alla lettera B) con esclusione delle minusvalenze e di altre componenti di natura straordinaria;
- (c) (+) utili su cambi non di natura finanziaria di cui alla lettera C proventi e oneri finanziari punto 17-bis)
- (d) (-) perdite su cambi non di natura finanziaria di cui alla lettera C proventi e oneri finanziari punto 17-bis)
- (e) (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
 - (i) a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - (ii) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

(iii) c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

(f) (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);

(g) (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B);

PFN o Posizione Finanziaria Netta si intende per ciascun periodo di riferimento, a livello di bilancio civilistico o consolidato (ove disponibile), la somma algebrica delle seguenti voci:

(a) (+) le seguenti sottovoci riportate sotto la lettera D) Debiti della sezione PASSIVO dell'articolo 2424 del codice civile:

(i) 1 (obbligazioni);

(ii) 2 (obbligazioni convertibili);

(iii) 3 (debiti verso soci per finanziamenti);

(iv) 4 (debiti verso banche);

(v) 5 (debiti verso altri finanziatori);

(vi) 8 (debiti rappresentati da titoli di credito);

(vii) 9 (debiti verso imprese controllate), limitatamente alle componenti di natura finanziaria;

(viii) 10 (debiti verso imprese collegate) limitatamente alle componenti di natura finanziaria;

(ix) 11 (debiti verso controllanti) limitatamente alle componenti di natura finanziaria;

(x) 11bis (debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti) limitatamente alle componenti di natura finanziaria;

(xi) 14 (altri debiti) limitatamente alle componenti di natura finanziaria

(b) (+) i debiti residui da contratti factoring (pro solvendo), così come risultanti dalle evidenze contrattuali in essere;

(c) (+) debiti verso fornitori per finanziamenti impianti

(-) le seguenti voci di cui al punto IV – Disponibilità liquide della lettera C) Attivo circolante della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del codice civile:

(i) 1) depositi bancari e postali;

(ii) 2) assegni;

(iii) 3) danaro e valori in cassa;

(d) (-) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni di cui al punto III lettera C) – Attivo circolante, della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del codice civile, con esclusione delle attività finanziarie per la gestione della tesoreria di gruppo (eventuale).

PN o Patrimonio Netto si intende per ciascun periodo di riferimento, a livello di bilancio civilistico o consolidato (ove disponibile), la somma algebrica delle seguenti voci di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

(a) (+) la somma delle voci indicate nella lettera A) della sezione 'PASSIVO';

(b) (-) i crediti v/soci per versamenti ancora dovuti di cui alla lettera A) della sezione 'ATTIVO'.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi attribuisce alla Banca la facoltà di risolvere il Contratto di Mutuo con le conseguenze di cui all'articolo successivo del Contratto di Mutuo. La Parte Mutuataria si impegna pertanto ad inviare alla Banca, unitamente al bilancio consolidato, nei termini qui di seguito meglio precisati, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante pro-tempore della Parte Mutuataria contenente il calcolo dei parametri finanziari di cui sopra, la cui verifica verrà effettuata a cura della Banca;

È altresì obbligo della Parte Mutuataria dare immediata comunicazione alla Banca mediante PEC:

- di ogni variazione che intervenga nella propria sede legale;

- di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri eventuali garanti, come individuata al momento dell'affidamento.

ART. 7) Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'articolo 1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il presente Contratto di Mutuo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora:

- la Parte Mutuataria non provveda al pagamento, puntuale ed integrale, anche di un solo rateo di interessi di preammortamento se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero al pronto rimborso delle spese comunque sostenute dalla Banca;

- la Parte Mutuataria subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, od economica ovvero sia assoggettata e/o venga fatta richiesta dalla Parte Mutuataria stessa o da terzi, di fallimento o di ogni altra procedura concorsuale tempo per tempo prevista dalla legge, e/o di procedure aventi effetti analoghi, e/o di procedure anche di natura extra-giudiziale quali ad esempio concordati, piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 lettera d) L.F. o accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., comportanti il soddisfacimento dei propri debiti con modalità diverse dall'utilizzo dei normali mezzi di pagamento;

- si verifichi qualsiasi evento, circostanza od avvenimento che possa, nel ragionevole giudizio della Banca, influire negativamente:

(a) sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, commerciale, reddituale od operativa della Parte Mutuataria rispetto a quella di cui all'ultimo bilancio civilistico approvato; ovvero

(b) sulla capacità della Parte Mutuataria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento previste nel presente Contratto di Mutuo;

- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico della Parte Mutuataria;

- siano emessi decreti ingiuntivi a carico della Parte Mutuataria per i quali la Parte Mutuataria medesima non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide dalla Banca;

- la Parte Mutuataria proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;

- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;

- la Parte Mutuataria non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della Parte Mutuataria e di eventuali garanti;

- si verifichi il mancato adempimento da parte della Parte Mutuataria ad obbligazioni derivanti dal presente Contratto di Mutuo e/o da contratti di finanziamento con terzi dei quali la Parte Mutuataria medesima è parte, sia in qualità di mutuatario che in qualità di garante;

- si verifichi o sopravvenga l'invalidità e/o inefficacia delle eventuali garanzie acquisite in relazione al Mutuo;

- la Parte Mutuataria non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del presente Contratto di Mutuo o di sue singole parti e/o di alcuno degli atti costitutivi di eventuali garanzie acquisite in relazione al Mutuo;

- la Parte Mutuataria non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrare entro il termine di legge, i propri bilanci annuali (civilistici e consolidati ove presenti) corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio Sindacale qualora sussista;

- la Parte Mutuataria non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari derivanti dal Mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte Mutuataria stessa, anche se assolti dalla Banca;

- la Parte Mutuataria e gli eventuali garanti non adempiano puntualmente e tempestivamente anche ad uno solo degli obblighi assunti col presente Contratto di Mutuo.

Nei suddetti casi di decadenza dal termine e di risoluzione di diritto la Banca avrà diritto di esigere immediatamente, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna, la restituzione dell'intero credito per interessi, anche di mora, accessori tutti, spese e capitale, nei confronti della Parte Mutuataria e nei confronti di eventuali garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Restano ferme in ogni caso tutte le eventuali garanzie prestate dalla Parte Mutuataria e dai garanti, sia se costituite contestualmente alla stipula del presente Contratto di Mutuo, sia se successivamente acquisite.

ART. 8) Le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile per aventi causa e successori.

ART. 9) Sono a carico della parte mutuataria le spese d'istruttoria, come previste al precedente articolo 1), le spese d'incasso rata attualmente fissate in € 2,75 nonché le spese di ogni altro genere dipendenti ed occasionate dal presente atto, ed ivi non espressamente indicate, per le quali si rinvia al "Documento di Sintesi", che costituisce parte integrante del presente contratto. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto del mutuo, ad esclusione di quelle, aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone preventiva comunicazione espressa alla parte mutuataria, ai sensi dell'articolo 118 D. lgs. 385/1993 (T.U.B.). La parte mutuataria, entro la data prevista per l'applicazione della modifica contrattuale, ha diritto di recedere dal presente contratto di mutuo senza spese. La parte mutuataria è inoltre obbligata a rimborsare tutte le somme che la Banca fosse tenuta a pagare per qualunque onere fiscale già imposto o che in futuro fosse imposto, in dipendenza del presente atto.

ART. 10) Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca faranno stato in qualsiasi momento, e così anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

ART. 11) La Banca invia alla Parte mutuataria, con periodicità almeno annuale e all'estinzione del presente contratto, il Documento di Sintesi periodico ed il Rendiconto. La Parte Mutuataria ha facoltà di scegliere la modalità di invio, in formato cartaceo o elettronico, delle comunicazioni periodiche suddette. La Banca potrà omettere l'invio del documento di sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso, in qualsiasi momento del rapporto la Parte mutuataria potrà ottenere gratuitamente dalla Banca copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che sarà inviato o consegnato tempestivamente, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al documento di sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia a mezzo posta elettronica.

ART. 12) A tutti gli effetti del presente contratto la Banca elegge domicilio in Modena presso la sua sede legale e la parte mutuataria all'indirizzo cui è diretta la presente. Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Modena.

ART. 13) La parte mutuataria prende atto dell'informativa ricevuta dalla Banca ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alla presente operazione, nonché alla comunicazione dei dati stessi che la Banca effettuerà alla Centrale Rischio di categoria, Centrale Bilanci, società per il trattamento ed archiviazione dati, compagnia assicurativa ed eventualmente, in caso di inadempienza, alle società di recupero crediti.

ART. 14) Per quanto riguarda il trattamento tributario del presente contratto e degli atti e formalità relativi, le parti stabiliscono l'opportunità di applicare il regime impositivo ordinariamente dovuto in base alle vigenti disposizioni fiscali. Resta espressamente convenuto che sarà a totale carico della parte mutuataria ogni spesa, ovvero ogni nuovo o maggiore onere fiscale di qualsiasi natura, che dovesse in futuro essere sostenuto in relazione al contratto, al finanziamento con esso accordato, alle relative garanzie, o a seguito di disposizioni legislative, giudizi, accertamenti, controlli. La parte mutuataria dovrà rimborsare tali oneri alla Banca, entro 5 (cinque) giorni dalla relativa semplice richiesta scritta corredata dalla documentazione inerente, restando inteso che la Banca deve ricevere alle scadenze pattuite gli importi spettanti ai sensi del contratto franchi da qualsivoglia onere, ritenuta o detrazione.

ART. 15) Ai fini dell'informativa contrattuale ed ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR del 4.3.2003 e delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, la Parte Mutuataria dichiara che le sono stati messi a disposizione i fogli informativi relativi alle operazioni di cui al presente contratto e di essere stata edotta della possibilità di avvalersi, su sua espressa richiesta in tempo utile e prima della conclusione del contratto, della facoltà di consegna, della documentazione di cui agli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla normativa in tema di trasparenza.

La Banca osserva, nei rapporti con la Parte Mutuataria, le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e sue successive integrazioni e modifiche, nonché relative disposizioni di attuazione. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma. Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte Mutuataria ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per la Parte Mutuataria, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie. La Parte Mutuataria che sia rimasta insoddisfatta o il cui reclamo non abbia avuto esito nel predetto termine di 60 giorni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'ABF:

-nei limiti di Euro 200.000, se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo;

-senza limiti di importo per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

La Guida concernente l'accesso all'ABF è a disposizione della Parte Mutuataria presso le filiali della Banca, sul sito internet della stessa e sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora la Parte Mutuataria intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al presente Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi alternativamente:

-all'Arbitro Bancario Finanziario;

-ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti. La Parte Mutuataria ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

ART. 16) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto di Mutuo dovranno essere effettuate per iscritto e potranno essere effettuate per raccomandata A/R, a mani, a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

se alla Parte Mutuataria presso:

VIMERCATI SPA
VIA VINCENZO MONTI 38
20016 PERO MI
Mail: lorenzo.pincelli@vimercati.com
PEC: vimercatispa@pec.it
All'attenzione del Legale Rappresentante

se alla Banca, presso:

BPER Banca S.p.A.
Filiale/Centro Imprese di C.I. BUSTO ARSIZIO
Via Piazza San Giovanni n. 3/A
21052 Busto Arsizio (VA)
Mail: ci.bustoarsizio@bper.it
PEC: ci.bustoarsizio.bper@pec.gruppobper.it
Alla C.a. Responsabile

o al diverso indirizzo che ciascuna parte potrà comunicare all'altra con lettera raccomandata A/R, a mani, via PEC o posta elettronica.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Num. rata	Quota cap.	Quota int.	Totale rata	Debito residuo	Contributo
1	46.475,50	11.916,67	58.392,17	2.453.524,50	
2	46.697,04	11.695,13	58.392,17	2.406.827,46	
3	46.919,63	11.472,54	58.392,17	2.359.907,83	
4	47.143,28	11.248,89	58.392,17	2.312.764,55	
5	47.367,99	11.024,18	58.392,17	2.265.396,56	
6	47.593,78	10.798,39	58.392,17	2.217.802,78	
7	47.820,64	10.571,53	58.392,17	2.169.982,14	
8	48.048,59	10.343,58	58.392,17	2.121.933,55	
9	48.277,62	10.114,55	58.392,17	2.073.655,93	
10	48.507,74	9.884,43	58.392,17	2.025.148,19	
11	48.738,96	9.653,21	58.392,17	1.976.409,23	
12	48.971,29	9.420,88	58.392,17	1.927.437,94	
13	49.204,72	9.187,45	58.392,17	1.878.233,22	
14	49.439,26	8.952,91	58.392,17	1.828.793,96	
15	49.674,92	8.717,25	58.392,17	1.779.119,04	
16	49.911,70	8.480,47	58.392,17	1.729.207,34	
17	50.149,62	8.242,55	58.392,17	1.679.057,72	
18	50.388,66	8.003,51	58.392,17	1.628.669,06	

19	50.628,85	7.763,32	58.392,17	1.578.040,21	
20	50.870,18	7.521,99	58.392,17	1.527.170,03	
21	51.112,66	7.279,51	58.392,17	1.476.057,37	
22	51.356,30	7.035,87	58.392,17	1.424.701,07	
23	51.601,09	6.791,08	58.392,17	1.373.099,98	
24	51.847,06	6.545,11	58.392,17	1.321.252,92	
25	52.094,20	6.297,97	58.392,17	1.269.158,72	
26	52.342,51	6.049,66	58.392,17	1.216.816,21	
27	52.592,01	5.800,16	58.392,17	1.164.224,20	
28	52.842,70	5.549,47	58.392,17	1.111.381,50	
29	53.094,58	5.297,59	58.392,17	1.058.286,92	
30	53.347,67	5.044,50	58.392,17	1.004.939,25	
31	53.601,96	4.790,21	58.392,17	951.337,29	
32	53.857,46	4.534,71	58.392,17	897.479,83	
33	54.114,18	4.277,99	58.392,17	843.365,65	
34	54.372,13	4.020,04	58.392,17	788.993,52	
35	54.631,30	3.760,87	58.392,17	734.362,22	
36	54.891,71	3.500,46	58.392,17	679.470,51	
37	55.153,36	3.238,81	58.392,17	624.317,15	
38	55.416,26	2.975,91	58.392,17	568.900,89	
39	55.680,41	2.711,76	58.392,17	513.220,48	
40	55.945,82	2.446,35	58.392,17	457.274,66	
41	56.212,49	2.179,68	58.392,17	401.062,17	
42	56.480,44	1.911,73	58.392,17	344.581,73	
43	56.749,66	1.642,51	58.392,17	287.832,07	
44	57.020,17	1.372,00	58.392,17	230.811,90	
45	57.291,97	1.100,20	58.392,17	173.519,93	
46	57.565,06	827,11	58.392,17	115.954,87	
47	57.839,45	552,72	58.392,17	58.115,42	
48	58.115,42	276,75	58.392,17		

Vi preghiamo di comunicarci la Vostra accettazione, mediante integrale trascrizione e sottoscrizione della presente, nonché di porre particolare attenzione alle seguenti clausole vessatorie e di approvarle specificatamente: -interessi di mora e modalità di loro

applicazione; - clausola risolutiva espressa; - facoltà della Banca di variare le condizioni economiche applicate al rapporto, anche in senso sfavorevole alla parte mutuataria in relazione a quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs.385/93 novellato;

_____, li _____

BPER Banca S.p.A.

VIMERCATI SPA
VIA VINCENZO MONTI 38
20016 PERÒ MI

Spett.
BPER BANCA S.P.A.
C.I. BUSTO ARSIZIO (1076)

Abbiamo, in data odierna, ricevuto la Vostra del seguente letterale tenore:

"A seguito di Vostra richiesta in merito alla concessione di un mutuo, la nostra Banca Vi ha accordato un mutuo di € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00**), per la durata di 48 mesi d'ammortamento oltre ad un eventuale periodo di preammortamento, se di seguito esplicitamente previsto, regolato dalle seguenti norme e condizioni.

Mutuo Chirografario n. 5325705

DOCUMENTO DI SINTESI

T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale)
IMPORTO FINANZIAMENTO
DURATA AMMORTAMENTO
DURATA PREAMMORTAMENTO
TASSI

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO
INDICE DI RIFERIMENTO
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO
SPREAD AMMORTAMENTO
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO
INDICE DI RIFERIMENTO PREAMMORTAMENTO
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREAMMORTAMENTO
SPREAD PREAMMORTAMENTO
TASSO MINIMO PREAMMORTAMENTO
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA
MAGGIORAZIONE MORA
SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

GESTIONE PRATICA
INCASSO RATA
INVIO COMUNICAZIONI

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE
CARTACEE
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE
RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)
SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL
MUTUO
CERTIFICAZIONE COMPETENZE
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE
VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE
COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE
O PARZIALE

PROGRESSIVO 1

6,25 %
2.500.000,00 Euro.
48 Mesi
11 Mesi 30 Giorni

5,720 %
EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE
ARR.TA 0,005
+ 3,920 %
+ 1,800 p.p.
1,800 %
5,720 %
EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE
ARR.TA 0,005
+ 3,920 %
+ 1,800 p.p.
1,800 %
SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
+ 3,000 p.p.

25.000,00 Euro

20,00 Euro annuali
2,75 Euro

0,90 Euro
0,00 Euro
0,75 Euro
5,00 Euro
300,00 Euro
0,00 Euro
1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
2,000 % del capitale rimborsato anticipatamente

PIANO DI AMMORTAMENTO

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO
TIPOLOGIA DELLA RATA
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

rata costante francese
Costante
mensile
mensile

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO
CALCOLO INTERESSI DI MORA
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI

anno commerciale 360/360
anno commerciale 360/360
anno civile 365/365 (366 se bisestile)
annuale
annuale

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

DIRITTI DI CUSTODIA DOSSIER PEGNO

non presente

Sono fatte, comunque, salve le disposizioni inderogabili del D.LGS. 206/2005 (codice del consumo) e del D.LGS. 385/1993: non producono effetto, pertanto, le clausole di questo documento che possano essere ritenute in contrasto con le suddette discipline.

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO CHIROGRAFARIO

ART. 1) La somma mutuata sarà erogata dalla Banca alla parte mutuataria con valuta pari alla data di sottoscrizione del presente mutuo sul conto corrente n. 000004039300 aperto a nome della parte mutuataria stessa presso BPER Banca S.p.A., al netto delle spese d'istruttoria dell'operazione nella misura di € 25.000,00.

ART. 2) L'ammortamento avrà inizio con il 27/03/2025; per il periodo dall'erogazione, alla data d'inizio dell'ammortamento stesso, la parte mutuataria dovrà corrispondere con cadenza mensile, gli interessi posticipati al tasso come sotto specificato. Il rimborso della somma mutuata dovrà essere effettuato in 48 mesi col metodo dell'ammortamento francese, mediante versamento alla Banca di n. 48 rate mensili costanti, scadenti il giorno 26 del mese, di cui la prima il 26/04/2025 e l'ultima il 26/03/2029, comprensive di una quota di capitale e degli interessi posticipati. In caso di scadenza rata il giorno 31, per i mesi di 28/29/30 giorni, la rata sarà addebitata l'ultimo giorno del mese. Gli interessi applicati all'operazione sono convenuti al tasso del 5,720% per cento nominale annuo (0,47667% per cento mensile) pari a 1,800 punti in più della EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE ARR.TA 0,005, pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", attualmente pari al 3,920% per cento. Il tasso d'interesse del 5,720% per cento nominale annuo corrisponde al tasso effettivo annuo del 5,872% per cento. Ad ogni successivo singolo mese di ammortamento e con decorrenza il primo giorno dello stesso sarà applicata la media del mese solare antecedente, arrotondata allo 0,005 superiore e maggiorata dello spread di cui sopra, operando i necessari conguagli sulla quota interessi delle singole rate. Resta comunque inteso che il tasso d'interesse come sopra determinato non potrà essere inferiore al 1,800% per cento e che il computo degli interessi verrà effettuato sulla base del mese commerciale calcolato sulla base di un anno di 360 giorni. Il tasso minimo del 1,800% per cento nominale annuo corrisponde al tasso effettivo annuo del 1,815% per cento. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), calcolato in conformità a quanto previsto dall'art.121 T.U.B. e relative disposizioni di attuazione, è del 6,25 % per cento. La Parte Mutuataria e la Banca convengono che, ove il rimborso del finanziamento fosse effettuato tramite addebito diretto SEPA, la presente documentazione contrattuale, costituisce, a tutti gli effetti, idoneo preavviso, ai sensi del Rulebook SEPA di riferimento tempo per tempo vigente, ai fini dell'addebito diretto delle rate costituenti il piano di ammortamento. La parte mutuataria riconosce e prende atto che gli interessi applicati all'operazione varieranno in corso d'ammortamento, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento prescelto, come sopra meglio specificato e si dichiara pertanto consapevole del rischio che, per effetto di quanto precede, l'ammontare delle singole rate di ammortamento da versare alla Banca possa anche essere considerevolmente superiore rispetto all'ammontare della rata indicato nel presente articolo.

In relazione al tasso d'interesse o ad altre condizioni economiche il cui valore è determinato sulla base di specifici indici di riferimento oggettivi, le Parti convengono che qualora nel corso del contratto, per ragioni non dipendenti dalla Banca, l'indice di riferimento diviene indisponibile o subisce cambiamenti (a titolo esemplificativo, per variazioni metodologiche della modalità di suo calcolo) tali da determinarne la cessazione permanente della sua pubblicazione, la sua temporanea indisponibilità o la non rappresentatività rispetto al mercato rappresentato con impossibilità di ripristino di tale rappresentatività, rilevabili da eventi resi pubblici da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore del tasso di riferimento o dall'amministratore stesso, o comunque rilevabili pubblicamente, l'indice di riferimento verrà sostituito, alla data in cui cesserà di essere pubblicato o cesserà di essere rappresentativo del mercato rappresentato come sopra indicato, con un altro indice di riferimento individuato dalla legge, ovvero individuato/raccomandato da Autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero ancora, in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni, con altro tasso di riferimento tra quelli disponibili sul mercato, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (EU Benchmark Regulation, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/168) e dalla normativa tempo per tempo vigente. La predetta sostituzione sarà operata anche qualora l'indice di riferimento diventi illegale per qualsiasi ragione sulla base della normativa applicabile al presente contratto, o qualora il suo utilizzo venga vietato.

La Banca provvederà a comunicare al Cliente, con congruo preavviso, il nuovo indice di riferimento mediante l'invio di una comunicazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La sostituzione potrebbe implicare anche una revisione dello spread, finalizzata a mantenere inalterato il valore complessivo del tasso o della condizione applicati, rispetto a quello risultante dalla somma algebrica dell'indice di riferimento divenuto indisponibile o non rappresentativo e lo spread convenuto. Il Cliente e la Banca concordano sin d'ora che, in attesa di individuare un indice di riferimento alternativo, salvo contrarie indicazioni di legge o delle Autorità, il tasso di interesse o la condizione economica resteranno applicati facendo riferimento all'ultimo valore disponibile e pubblicato dell'indice di riferimento divenuto indisponibile o non rappresentativo, divenendo la misura del tasso o della condizione fissa per tale periodo.

In tutti gli altri casi di modificazione nella metodologia di calcolo dell'indice di riferimento, il tasso d'interesse continuerà ad essere determinato sulla base del medesimo indice di riferimento, così come tempo per tempo prodotto e reso disponibile sul mercato.

ART. 3) In caso d'inadempimento nel pagamento di una rata o più rate d'ammortamento, ovvero di uno o più ratei d'interessi di preammortamento, ove previsti, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, l'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria e non pagato produrrà interessi di mora calcolati a un tasso pari a 3,000 punti percentuali in più del tasso in vigore al momento dell'inadempimento, calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Tali interessi decorreranno rispettivamente dalla data di scadenza della rata o delle rate insolute od insolute, dalla data di previsto regolamento dei ratei d'interessi di preammortamento o dalla data di decadenza o di risoluzione del contratto, sino all'effettivo saldo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La misura degli interessi di mora nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti non potrà essere mai superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della l. 7 marzo 1996 n. 108 dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite che la loro misura è pari al limite medesimo.

ART. 4) La Banca avrà il diritto di rifiutare pagamenti di singole rate di ammortamento o comunque pagamenti parziali offerti da garanti o da terzi a proprio nome, qualora tali soggetti, all'atto del loro versamento, non dichiarino il proprio impegno a non esercitare il diritto di surroga e di regresso ad essi spettante nei confronti del debitore o di altri eventuali coobbligati sino a quando ogni ragione di credito della Banca dipendente dal presente finanziamento non sia stata interamente estinta.

ART. 5) La Parte Mutuataria ha facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca, oltre al capitale e agli interessi dalla data dell'ultima rata corrisposta, una commissione onnicomprensiva del 2,00% per cento sul capitale rimborsato in via anticipata, ai sensi dell'art. 40 primo comma D.Lgs. n. 385/1993. Nessun altro onere sarà addebitato. Tempi massimi di chiusura del rapporto: trenta giorni lavorativi.

ART. 6) La Parte Mutuataria, per tutta la durata del Mutuo, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 Cod. Civ. laddove occorra, e fino alla totale e irrevocabile estinzione delle ragioni di credito vantate dalla Banca nei suoi confronti, si assume fin d'ora l'obbligo di:

- non deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 bis e seguenti Codice Civile nonché la stipula di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 decies Codice Civile, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;

- non apportare modifiche allo statuto e/o all'atto costitutivo e a non modificare la propria attività così come descritta nell'oggetto sociale alla data di stipula del presente Contratto di Mutuo e a non intraprendere attività diverse dalla predetta, neppure attraverso la costituzione di controllate o joint ventures, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;

- non deliberare e non porre in essere operazioni di finanza straordinaria quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di conferimento di beni, trasformazione, fusione, scissione e cessione di rami d'azienda, incluse acquisizioni di aziende e/o rami d'azienda, in qualunque forma effettuate, ovvero operazioni straordinarie sul proprio capitale sociale, salva la possibilità della Banca di autorizzare tali operazioni;

- pagare nei termini di legge tutte le tasse, imposte, tributi, oneri e contributi previdenziali e assistenziali ad essa applicabili, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative e/o penali;

- mantenere e conservare tutti i beni necessari per lo svolgimento della propria attività in buono stato e a condizioni operative, salvo la normale usura degli stessi, e stipulare e mantenere adeguate coperture assicurative su tutti i beni mobili ed immobili di proprietà;

- rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme ad essa applicabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia lavoristica e previdenziale, quelle in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, quelle in materia di tutela dell'ambiente e quelle in materia di privacy);

- far sì che nessuna obbligazione di pagamento derivante dal Contratto di Mutuo sia postergata o subordinata ad alcuna altra obbligazione di pagamento presente o futura assunta dalla Parte Mutuataria nei confronti di altri creditori, fatti salvi unicamente i privilegi che discendono direttamente dalla legge;

- non modificare i propri principi contabili rispetto a quelli adottati alla data di stipula del presente Contratto di Mutuo, salvo il preventivo parere favorevole della Banca;

- stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione al Contratto di Mutuo, per la conferma di eventuali garanzie e/o la rettifica di errori od omissioni;

- a canalizzare i propri flussi commerciali in misura tale da consentire il sostegno delle obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto di Mutuo;

- far sì che le proprie condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali siano tali da garantire il rispetto dei seguenti parametri finanziari calcolati con riferimento al proprio bilancio consolidato, a partire da quello approvato al 31/03/2025:

PFN o Posizione Finanziaria Netta/EBITDA minore di 3x;

PFN/PN o Patrimonio minore di 1,5x,

dove per:

EBITDA si intende per ciascun periodo di riferimento, a livello di bilancio civilistico o consolidato (ove disponibile), la somma algebrica delle seguenti voci di cui all'articolo 2425 del codice civile:

(a) (+) A il valore della produzione di cui alla lettera A) con esclusione delle plusvalenze e di altre componenti di natura straordinaria;

(b) (-) B i costi della produzione di cui alla lettera B) con esclusione delle minusvalenze e di altre componenti di natura straordinaria;

(c) (+) utili su cambi non di natura finanziaria di cui alla lettera C proventi e oneri finanziari punto 17-bis)

(d) (-) perdite su cambi non di natura finanziaria di cui alla lettera C proventi e oneri finanziari punto 17-bis)

(e) (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:

(i) a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

(ii) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

(iii) c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

(f) (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);

(g) (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B);

PFN o Posizione Finanziaria Netta si intende per ciascun periodo di riferimento, a livello di bilancio civilistico o consolidato (ove disponibile), la somma algebrica delle seguenti voci:

(a) (+) le seguenti sottovoci riportate sotto la lettera D) Debiti della sezione PASSIVO dell'articolo 2424 del codice civile:

(i) 1 (obbligazioni);

(ii) 2 (obbligazioni convertibili);

(iii) 3 (debiti verso soci per finanziamenti);

(iv) 4 (debiti verso banche);

(v) 5 (debiti verso altri finanziatori);

(vi) 8 (debiti rappresentati da titoli di credito);

(vii) 9 (debiti verso imprese controllate), limitatamente alle componenti di natura finanziaria;
(viii) 10 (debiti verso imprese collegate) limitatamente alle componenti di natura finanziaria;
(ix) 11 (debiti verso controllanti) limitatamente alle componenti di natura finanziaria;
(x) 11bis (debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti) limitatamente alle componenti di natura finanziaria;
(xi) 14 (altri debiti) limitatamente alle componenti di natura finanziaria
(b) (+) i debiti residui da contratti factoring (pro solvendo), così come risultanti dalle evidenze contrattuali in essere;
(c) (+) debiti verso fornitori per finanziamenti impianti
(-) le seguenti voci di cui al punto IV – Disponibilità liquide della lettera C) Attivo circolante della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del codice civile:

(i) 1) depositi bancari e postali;

(ii) 2) assegni;

(iii) 3) danaro e valori in cassa;

(d) (-) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni di cui al punto III lettera C) – Attivo circolante, della sezione ATTIVO dell'articolo 2424 del codice civile, con esclusione delle attività finanziarie per la gestione della tesoreria di gruppo (eventuale).

PN o Patrimonio Netto si intende per ciascun periodo di riferimento, a livello di bilancio civilistico o consolidato (ove disponibile), la somma algebrica delle seguenti voci di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

(a) (+) la somma delle voci indicate nella lettera A) della sezione 'PASSIVO';

(b) (-) i crediti v/soci per versamenti ancora dovuti di cui alla lettera A) della sezione 'ATTIVO'.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi attribuisce alla Banca la facoltà di risolvere il Contratto di Mutuo con le conseguenze di cui all'articolo successivo del Contratto di Mutuo. La Parte Mutuataria si impegna pertanto ad inviare alla Banca, unitamente al bilancio consolidato, nei termini qui di seguito meglio precisati, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante pro-tempore della Parte Mutuataria contenente il calcolo dei parametri finanziari di cui sopra, la cui verifica verrà effettuata a cura della Banca;

È altresì obbligo della Parte Mutuataria dare immediata comunicazione alla Banca mediante PEC:

- di ogni variazione che intervenga nella propria sede legale;

- di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri eventuali garanti, come individuata al momento dell'affidamento.

ART. 7) Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'articolo 1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il presente Contratto di Mutuo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora:

- la Parte Mutuataria non provveda al pagamento, puntuale ed integrale, anche di un solo rateo di interessi di preammortamento se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero al pronto rimborso delle spese comunque sostenute dalla Banca;

- la Parte Mutuataria subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, od economica ovvero sia assoggettata e/o venga fatta richiesta dalla Parte Mutuataria stessa o da terzi, di fallimento o di ogni altra procedura concorsuale tempo per tempo prevista dalla legge, e/o di procedure aventi effetti analoghi, e/o di procedure anche di natura extra-giudiziale quali ad esempio concordati, piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 lettera d) L.F. o accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., comportanti il soddisfacimento dei propri debiti con modalità diverse dall'utilizzo dei normali mezzi di pagamento;

- si verifichi qualsiasi evento, circostanza od avvenimento che possa, nel ragionevole giudizio della Banca, influire negativamente:

(a) sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, commerciale, reddituale od operativa della Parte Mutuataria rispetto a quella di cui all'ultimo bilancio civilistico approvato; ovvero

(b) sulla capacità della Parte Mutuataria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento previste nel presente Contratto di Mutuo;

- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico della Parte Mutuataria;

- siano emessi decreti ingiuntivi a carico della Parte Mutuataria per i quali la Parte Mutuataria medesima non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide dalla Banca;

- la Parte Mutuataria proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;

- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;

- la Parte Mutuataria non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della Parte Mutuataria e di eventuali garanti;

- si verifichi il mancato adempimento da parte della Parte Mutuataria ad obbligazioni derivanti dal presente Contratto di Mutuo e/o da contratti di finanziamento con terzi dei quali la Parte Mutuataria medesima è parte, sia in qualità di mutuatario che in qualità di garante;

- si verifichi o sopravvenga l'invalidità e/o inefficacia delle eventuali garanzie acquisite in relazione al Mutuo;

- la Parte Mutuataria non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del presente Contratto di Mutuo o di sue singole parti e/o di alcuno degli atti costitutivi di eventuali garanzie acquisite in relazione al Mutuo;

- la Parte Mutuataria non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrare entro il termine di legge, i propri bilanci annuali (civilistici e consolidati ove presenti) corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio Sindacale qualora sussista;

- la Parte Mutuataria non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari derivanti dal Mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte Mutuataria stessa, anche se assolti dalla Banca;

- la Parte Mutuataria e gli eventuali garanti non adempiano puntualmente e tempestivamente anche ad uno solo degli obblighi assunti col presente Contratto di Mutuo.

Nei suddetti casi di decadenza dal termine e di risoluzione di diritto la Banca avrà diritto di esigere immediatamente, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna, la restituzione dell'intero credito per interessi, anche di mora, accessori tutti, spese e capitale, nei confronti della Parte Mutuataria e nei confronti di eventuali garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Restano ferme in ogni caso tutte le eventuali garanzie prestate dalla Parte Mutuataria e dai garanti, sia se costituite contestualmente alla stipula del presente Contratto di Mutuo, sia se successivamente acquisite.

ART. 8) Le obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto si intendono assunte con vincolo solidale ed indivisibile per aventi causa e successori.

ART. 9) Sono a carico della parte mutuataria le spese d'istruttoria, come previste al precedente articolo 1), le spese d'incasso rata attualmente fissate in € 2,75 nonché le spese di ogni altro genere dipendenti ed occasionate dal presente atto, ed ivi non

espressamente indicate, per le quali si rinvia al "Documento di Sintesi", che costituisce parte integrante del presente contratto. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto del mutuo, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone preventiva comunicazione espressa alla parte mutuataria, ai sensi dell'articolo 118 D. lgs. 385/1993 (T.U.B.). La parte mutuataria, entro la data prevista per l'applicazione della modifica contrattuale, ha diritto di recedere dal presente contratto di mutuo senza spese. La parte mutuataria è inoltre obbligata a rimborsare tutte le somme che la Banca fosse tenuta a pagare per qualunque onere fiscale già imposto o che in futuro fosse imposto, in dipendenza del presente atto.

ART. 10) Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca faranno stato in qualsiasi momento, e così anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

ART. 11) La Banca invia alla Parte mutuataria, con periodicità almeno annuale e all'estinzione del presente contratto, il Documento di Sintesi periodico ed il Rendiconto. La Parte Mutuataria ha facoltà di scegliere la modalità di invio, in formato cartaceo o elettronico, delle comunicazioni periodiche suddette. La Banca potrà omettere l'invio del documento di sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso, in qualsiasi momento del rapporto la Parte mutuataria potrà ottenere gratuitamente dalla Banca copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che sarà inviato o consegnato tempestivamente, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al documento di sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia a mezzo posta elettronica.

ART. 12) A tutti gli effetti del presente contratto la Banca elegge domicilio in Modena presso la sua sede legale e la parte mutuataria all'indirizzo cui è diretta la presente. Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Modena.

ART. 13) La parte mutuataria prende atto dell'informativa ricevuta dalla Banca ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alla presente operazione, nonché alla comunicazione dei dati stessi che la Banca effettuerà alla Centrale Rischii di categoria, Centrale Bilanci, società per il trattamento ed archiviazione dati, compagnia assicurativa ed eventualmente, in caso di inadempienza, alle società di recupero crediti.

ART. 14) Per quanto riguarda il trattamento tributario del presente contratto e degli atti e formalità relativi, le parti stabiliscono l'opportunità di applicare il regime impositivo ordinariamente dovuto in base alle vigenti disposizioni fiscali. Resta espressamente convenuto che sarà a totale carico della parte mutuataria ogni spesa, ovvero ogni nuovo o maggiore onere fiscale di qualsiasi natura, che dovesse in futuro essere sostenuto in relazione al contratto, al finanziamento con esso accordato, alle relative garanzie, o a seguito di disposizioni legislative, giudizi, accertamenti, controlli. La parte mutuataria dovrà rimborsare tali oneri alla Banca, entro 5 (cinque) giorni dalla relativa semplice richiesta scritta corredata dalla documentazione inerente, restando inteso che la Banca deve ricevere alle scadenze pattuite gli importi spettanti ai sensi del contratto franchi da qualsivoglia onere, ritenuta o detrazione.

ART. 15) Ai fini dell'informativa contrattuale ed ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR del 4.3.2003 e delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, la Parte Mutuataria dichiara che le sono stati messi a disposizione i fogli informativi relativi alle operazioni di cui al presente contratto e di essere stata edotta della possibilità di avvalersi, su sua espressa richiesta in tempo utile e prima della conclusione del contratto, della facoltà di consegna, della documentazione di cui agli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla normativa in tema di trasparenza.

La Banca osserva, nei rapporti con la Parte Mutuataria, le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e sue successive integrazioni e modifiche, nonché relative disposizioni di attuazione. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma. Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte Mutuataria ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per la Parte Mutuataria, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie. La Parte Mutuataria che si sia rimasta insoddisfatta o il cui reclamo non abbia avuto esito nel predetto termine di 60 giorni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'ABF:

-nei limiti di Euro 200.000, se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo;

-senza limiti di importo per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

La Guida concernente l'accesso all'ABF è a disposizione della Parte Mutuataria presso le filiali della Banca, sul sito internet della stessa e sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora la Parte Mutuataria intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al presente Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi alternativamente:

-all'Arbitro Bancario Finanziario;

-ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti. La Parte Mutuataria ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

ART. 16) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto di Mutuo dovranno essere effettuate per iscritto e potranno essere effettuate per raccomandata A/R, a mani, a mezzo posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

se alla Parte Mutuataria presso:

VIMERCATI SPA
VIA VINCENZO MONTI 38
20016 PERO MI
Mail: lorenzo.pincelli@vimercati.com
PEC: vimercatispa@pec.it
All'attenzione del Legale Rappresentante

se alla Banca, presso:
BPER Banca S.p.A.
Filiale/Centro Imprese di C.I. BUSTO ARSIZIO

Via Piazza San Giovanni n. 3/A
 21052 Busto Arsizio (VA)
 Mail: ci.bustoarsizio@bper.it
 PEC: ci.bustoarsizio.bper@pec.gruppobper.it
 Alla C.a. Responsabile

o al diverso indirizzo che ciascuna parte potrà comunicare all'altra con lettera raccomandata A/R, a mani, via PEC o posta elettronica.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Num. rata	Quota cap.	Quota int.	Totale rata	Debito residuo	Contributo
1	46.475,50	11.916,67	58.392,17	2.453.524,50	
2	46.697,04	11.695,13	58.392,17	2.406.827,46	
3	46.919,63	11.472,54	58.392,17	2.359.907,83	
4	47.143,28	11.248,89	58.392,17	2.312.764,55	
5	47.367,99	11.024,18	58.392,17	2.265.396,56	
6	47.593,78	10.798,39	58.392,17	2.217.802,78	
7	47.820,64	10.571,53	58.392,17	2.169.982,14	
8	48.048,59	10.343,58	58.392,17	2.121.933,55	
9	48.277,62	10.114,55	58.392,17	2.073.655,93	
10	48.507,74	9.884,43	58.392,17	2.025.148,19	
11	48.738,96	9.653,21	58.392,17	1.976.409,23	
12	48.971,29	9.420,88	58.392,17	1.927.437,94	
13	49.204,72	9.187,45	58.392,17	1.878.233,22	
14	49.439,26	8.952,91	58.392,17	1.828.793,96	
15	49.674,92	8.717,25	58.392,17	1.779.119,04	
16	49.911,70	8.480,47	58.392,17	1.729.207,34	
17	50.149,62	8.242,55	58.392,17	1.679.057,72	
18	50.388,66	8.003,51	58.392,17	1.628.669,06	
19	50.628,85	7.763,32	58.392,17	1.578.040,21	
20	50.870,18	7.521,99	58.392,17	1.527.170,03	
21	51.112,66	7.279,51	58.392,17	1.476.057,37	
22	51.356,30	7.035,87	58.392,17	1.424.701,07	
23	51.601,09	6.791,08	58.392,17	1.373.099,98	
24	51.847,06	6.545,11	58.392,17	1.321.252,92	

25	52.094,20	6.297,97	58.392,17	1.269.158,72	
26	52.342,51	6.049,66	58.392,17	1.216.816,21	
27	52.592,01	5.800,16	58.392,17	1.164.224,20	
28	52.842,70	5.549,47	58.392,17	1.111.381,50	
29	53.094,58	5.297,59	58.392,17	1.058.286,92	
30	53.347,67	5.044,50	58.392,17	1.004.939,25	
31	53.601,96	4.790,21	58.392,17	951.337,29	
32	53.857,46	4.534,71	58.392,17	897.479,83	
33	54.114,18	4.277,99	58.392,17	843.365,65	
34	54.372,13	4.020,04	58.392,17	788.993,52	
35	54.631,30	3.760,87	58.392,17	734.362,22	
36	54.891,71	3.500,46	58.392,17	679.470,51	
37	55.153,36	3.238,81	58.392,17	624.317,15	
38	55.416,26	2.975,91	58.392,17	568.900,89	
39	55.680,41	2.711,76	58.392,17	513.220,48	
40	55.945,82	2.446,35	58.392,17	457.274,66	
41	56.212,49	2.179,68	58.392,17	401.062,17	
42	56.480,44	1.911,73	58.392,17	344.581,73	
43	56.749,66	1.642,51	58.392,17	287.832,07	
44	57.020,17	1.372,00	58.392,17	230.811,90	
45	57.291,97	1.100,20	58.392,17	173.519,93	
46	57.565,06	827,11	58.392,17	115.954,87	
47	57.839,45	552,72	58.392,17	58.115,42	
48	58.115,42	276,75	58.392,17		

Vi preghiamo di comunicarci la Vostra accettazione, mediante integrale trascrizione e sottoscrizione della presente, nonché di porre particolare attenzione alle seguenti clausole vessatorie e di approvarle specificatamente: -interessi di mora e modalità di loro applicazione; - clausola risolutiva espressa; - facoltà della Banca di variare le condizioni economiche applicate al rapporto, anche in senso sfavorevole alla parte mutuataria in relazione a quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs.385/93 novellato;

_____, li 26/03/2024

BPER Banca S.p.A. "

In riscontro alla Vostra qui sopra trascritta, Vi significhiamo il nostro pieno accordo. Vi diamo inoltre atto che ci avete versato la somma concessa a mutuo, mediante accredito in data odierna sul nostro conto corrente presso BPER Banca S.p.A..

_____, li 26/03/2024

firma _____

La parte mutuataria, per quanto occorrer possa, dichiara di avere posto particolare attenzione a:

- interessi di mora e di modalità di loro applicazione;
- facoltà della Banca di variare le condizioni economiche applicate al rapporto;
- clausola risolutiva espressa
- validità delle scritture contabili della Banca;
- deroga di competenza giudiziaria;

e di approvare specificatamente tali previsioni.

_____, li 26/03/2024

firma _____

Dichiaro:

- di avere trattenuto copia della presente

firma _____